



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni di contratto relative al prodotto "Lombarda Kiro unit linked - Serie II"

Premessa

A decorrere dal **1° giugno 2013** si potranno sottoscrivere, nel prodotto **Lombarda Kiro unit linked - Serie II**, nuovi premi aggiuntivi con Assicurati che hanno già compiuto **75 anni** alla data di investimento del premio stesso, a fronte di un adeguamento del capitale assicurato.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, potranno essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di **89 anni** e non oltre alla data di investimento del premio stesso.

Conseguentemente, **Skandia Vita S.p.A.** sottopone all'investitore-contraente attraverso la sottoscrizione della presente Appendice, le integrazioni e le modifiche apportate agli articoli:

- Art. 2- "Capitale assicurato"
- Art. 7- "Il premio e suo versamento"

delle Condizioni di contratto del prodotto finanziario-assicurativo **Lombarda Kiro unit linked - Serie II**, come di seguito riportato.

L'investitore-contraente _____ titolare della Polizza n. _____
dichiara di aver ricevuto la presente Appendice di integrazione e modifica alle Condizioni di contratto relative al prodotto "Lombarda Kiro unit linked - Serie II", di averne preso visione e di accettarla integralmente.

Firma dell'investitore-contraente

Firma dell'Assicurato
(se diverso dall'investitore-contraente)

Luogo e data

La presente documentazione costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni di contratto e deve essere pertanto letta congiuntamente allo stesso.

Una copia della presente è da restituire firmata a Skandia Vita S.p.A.



Art. 2 - Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà per ogni premio versato ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia ancora compiuto 75 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà limitatamente a tali premi in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale che varierà in funzione dell'età dello stesso al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

| Età di riferimento dell'evento | Percentuale di riferimento |
|--------------------------------|----------------------------|
| 18-34 | 105% |
| 35-44 | 103% |
| 45-54 | 101% |
| 55-64 | 100,50% |
| 65-74 | 100,10% |
| 75 e oltre | 100,01% |

Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato all'art. 17.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia già compiuto 75 anni alla data di investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà, limitatamente a tali premi, in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale pari al 100,05% del valore di riscatto di ogni singolo premio nel *giorno di riferimento*.

Il valore di riscatto, ai fini della definizione del capitale assicurato, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute su tali premi al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come meglio specificato all'art. 17, diminuito dei costi di riscatto e dei costi periodici.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

omissis

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

omissis

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.



La presente Appendice di integrazione e modifica è stata redatta nel mese di giugno 2013.